



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2014, proposto da:
Marcellino Coscia, rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Rossaro, Andrea Frank,
con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell'art. 25 del
Codice del Processo Amministrativo;

contro

Comune di Anguillara Veneta, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Ferasin,
con domicilio eletto presso Andrea Favaro in Mestre, via Rampa Cavalcavia,
26/A;

nei confronti di

Cristian Quinto, parte non costituita in giudizio.

per l'annullamento

del permesso di costruire in sanatoria n. 38/2013, prot. n. 5731, rilasciato in data
13/8/2013 al Sig. Quinto Cristian dal Comune di Anquillara Veneta (PD),
conosciuto in data 23/1/2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Anguillara Veneta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

L'attuale ricorrente impugna, in quanto proprietario confinante, un permesso di costruire in sanatoria che asserisce essere relativo anche a parte dei terreni di proprietà dell'attuale ricorrente, sanatoria avente ad oggetto l'esecuzione di lavori consistenti in "interventi di miglioramento idraulico-agrario".

Nel ricorso si evidenzia come risulti pendente presso il Tribunale civile di Padova il procedimento n. 1822/14 avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione in merito ai predetti terreni, in relazione ai quali si sostiene che il Sig. Coscia Marcellino esercita il possesso pubblico continuo da oltre 30 anni su una frazione di un fondo sito nel Comune di Anguillara.

Parte ricorrente, in considerazione di quanto sopra, chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio esistente presso il Tribunale di Padova

Si costituiva, nel presente giudizio, il Comune di Anguillara Veneta chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

All'udienza del 26 Marzo 2014, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto in considerazione di quanto di seguito precisato.

E' infondato il primo motivo mediante il quale si sostiene la violazione dell'art. 7 della L. n. 241/90 in quanto non appare sussistere l'obbligo da parte dell'Amministrazione comunale di comunicare l'avviso di avvio del procedimento nei confronti di un proprietario confinante e a seguito di un'istanza di permesso di costruire.

Sul punto è possibile condividere l'applicazione di un costante orientamento giurisprudenziale (per tutti si veda (T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 05-07-2012, n. 696) nella parte in cui ha sancito che *“Il vicino controinteressato non è un soggetto contemplato tra quelli a cui va inviata la comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio di un titolo edilizio, ai sensi dell'art. 7, l. n. 241 del 1990, pur se lo stesso già risulti essersi opposto in precedenti occasioni all'attività edilizia dell'altro soggetto confinante. Non vi è, infatti, identità tra le posizioni di coloro che siano legittimati ad impugnare il provvedimento finale di concessione e coloro che possono intervenire o hanno titolo a ricevere l'avviso di avvio del procedimento. Infatti, ove sia stata proposta una domanda di concessione edilizia, il vicino del richiedente o il soggetto legittimato possono intervenire nel procedimento ed impugnare il provvedimento che accoglie l'istanza, ma non hanno titolo a ricevere l'avviso di avvio del procedimento. Il vicino, infatti, anche se ha provocato interventi repressivi, non assume la veste di controinteressato nei procedimenti per il rilascio della concessione edilizia: di conseguenza non esiste alcun obbligo nei suoi confronti di comunicazione di avvio del procedimento, che comporterebbe solo un aggravio procedimentale in contrasto con i principi di economicità e di efficienza dell'attività amministrativa”*.

Non sussiste il difetto di istruttoria dedotto dalla ricorrente e, ciò, considerando che la proprietà dei mappali di cui si tratta risulta attribuita al Sig. Quinto, controinteressato (seppur non costituito) nel presente giudizio.

Ne consegue come l'Amministrazione, una volta verificata la titolarità dei terreni di cui si tratta, non fosse tenuta a nessun ulteriore adempimento e, ciò, anche considerando come l'asserita esistenza dei presupposti per il riconoscimento

dell'usucapione è circostanza che non solo appartiene alla giurisdizione di un diverso Giudice, ma non è suscettibile di incidere sulla legittimità di un procedimento che non poteva non avere a riferimento i riscontri catastali attualmente vigenti.

In considerazione di quanto sopra è, allora, evidente come non sussistano i presupposti per procedere alla sospensione del presente giudizio, nelle more della definizione del Giudizio civile sopra citato.

Deve ritenersi infondata, altresì, la censura nell'ambito della quale si sostiene la violazione della disciplina in materia di distanze dai corsi d'acqua di cui all'art. 1 L. n. 431/1985, unitamente al dedotto difetto di istruttoria, in quanto sul punto appare dirimente constatare come il permesso di costruire abbia come presupposto il parere di compatibilità paesaggistica i cui estremi sono riportati nello stesso permesso di costruire.

Nemmeno ha rilievo l'utilizzo dell'area in quanto adibita a parcheggio di mezzi pesanti posto in essere dal controinteressato e, ciò, considerando come gli interventi autorizzati con il permesso di costruire di cui si tratta hanno ad oggetto opere di miglioramento idraulico che nulla hanno a che vedere con l'uso (legittimo o meno che sia) a parcheggio sopra citato.

Con riferimento agli ulteriori vizi dedotti è necessario rilevare come non sussista nessun travisamento dei fatti e nessun difetto di motivazione del provvedimento impugnato, considerando dirimente constatare come il Comune di Anguillara Veneta avesse posto in essere tutti gli accertamenti necessari, valutando la compatibilità degli interventi e richiedendo i pareri alla Soprintendenza e del Consorzio di Bonifica competente.

Il ricorso è, pertanto, infondato e va respinto.

La particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge così come precisato in parte motiva.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)